



# CITTÀ DI VELLETRI

*Città metropolitana di Roma Capitale*

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

[www.comune.velletri.rm.it](http://www.comune.velletri.rm.it)

## **Ordinanza n.116 del 28/03/2025**

Oggetto: **ORDINANZA SINDACALE INERENTE DISPOSIZIONI PER TUTELARE LA SALUTE E LA VITA DI SINGOLI SOGGETTI AFFETTI DA "FAVISMO".**

### **IL SINDACO**

Vista la richiesta acquisita al prot. Comunale al n. 19637 del 27/03/2025, depositata in atti d'ufficio, presentata dal cittadino ...*Omissis*..., residente a ...*Omissis*..., con la quale ha provveduto a segnalare a codesto Ente, per lui medesimo e la propria figlia ...*Omissis*..., l'affezione da carenza congenita dell'enzima Glucosio 6-Phosphato De-Hydrogenasi (G6PDH) che determina la malattia comunemente denominata "Favismo";

Vista l'imminente frequenza della minore presso la scuola per l'infanzia "Santa Marta" sita in Velletri, Via Paganico 29";

Preso atto che, in data 17/03/2025, è stato predisposto opportuno certificato medico, a tutela della salute della bambina, attestante l'affezione da malattia denominata "favismo";

Richiamato il disposto normativo e giurisprudenziale legato all'art. 32 della Costituzione in base al quale il bene della salute va tutelato, non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo;

Ribadito che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce di per sé interesse generale da soddisfare;

Considerato che il favismo è una malattia causata da deficit dell'enzima Glucosio- 6-FosfatoDeidrogenasi, la cui carenza può determinare gravi crisi emolitiche, non solo per l'assunzione per via orale di fave, ma anche per l'inalazione di pollini delle stesse;

Rilevato, quindi, che la coltura di fave in prossimità dell'abitazione e dell'edificio scolastico che sarà frequentato dalla minore possa costituire occasione di pericolo, in considerazione del fatto che un'eventuale crisi emolitica potrebbe avere anche gravi conseguenze per la salute della persona;

C\_L719 - - 1 - 2025-03-28 - 0020035



Ritenuto che la libera iniziativa economica dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, anche se rivolta ad uno specifico soggetto, costituisce interesse generale da soddisfare;

Ritenuto di dover intervenire in via precauzionale, con tutta l'urgenza del caso, a tutela della salute delle persone in questione, vietando la coltivazione di fave entro un raggio, in linea d'aria, di mt. 300, ritenendo giustificata tale distanza quale limite precauzionale da applicare in relazione alla possibilità di dispersione dei pollini della pianta:

- dall'abitazione del richiedente sita in ...*Omissis*...
- dalla struttura scolastica che sarà frequentata dalla minore, Scuola per l'infanzia "Santa Marta" sita in Velletri, Via Paganico 29";

Considerato che vi sono i presupposti di cui all'art. 8, comma 3, della Legge 241/1990 e s.m.i., per non dar corso alla Comunicazione di Avvio del Procedimento Amministrativo ai soggetti interessati;

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000;

### ORDINA

per i motivi innanzi richiamati,

#### IL DIVIETO ASSOLUTO

**di coltivazione delle fave** nei terreni adiacenti:

- **all'abitazione del richiedente sita in ...*Omissis*...**
- **alla Scuola dell'infanzia "Santa Marta" sita in Velletri, Via Paganico 29";**

per entrambe **entro un raggio, in linea d'aria, di 300 metri** dagli stessi;

### AVVERTE

che l'inosservanza della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

### DISPONE



- che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia resa pubblica mediante l'Albo Pretorio comunale, ove rimarrà affissa per 60 giorni, ed il Sito internet istituzionale del Comune di Velletri, con valore di notifica;
- che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - al Sig. ...*Omissis*..., per opportuna conoscenza;
  - alla Scuola dell'infanzia "Santa Marta" sita in Velletri, Via Paganico 29";
  - al Comando di Polizia Municipale di Velletri per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la vigilanza sulla corretta osservanza della stessa;
  - all'Ufficio Messi notificatori per la pubblicazione all'albo pretorio;
  - all'Ufficio Ced per la pubblicazione sul sito Istituzionale

**RENDE NOTO**

che la presente ordinanza può essere impugnata davanti al competente T.A.R. o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica della stessa ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/1971.

**IL SINDACO**

Avv. Ascanio Cascella

Firmato  
digitalmente da

**Ascanio  
Cascella**

CN = Ascanio  
Cascella  
C = IT

